

CONOSCO I MIEI DELITTI!

Estratti dal Codice Penale, dal Codice di Procedura Penale, dalla Costituzione, dal TULPS e alcuni aggiornamenti dai **Decreti Legge in "materia di sicurezza" del giugno 2025 e febbraio 2026**





a cura di ROBIN BOOK GANG, aprile 2026

«Gli altri battevano senza pensarci le via apprese una volta per tutte, verso il loro avvenire prevedibile. Per loro il dovere era appunto divenuto un'abitudine e l'abitudine un dovere. Costoro non vedevano l'insufficienza della loro città perché credevano naturale l'insufficienza della loro vita, ma noi, volevamo uscire da questo condizionamento, alla ricerca di un altro uso del paesaggio urbano e di passioni nuove. L'atmosfera di alcuni luoghi ci faceva sentire il potere a venire di situazioni che bisognava creare perché fossero supporto e terreno di giochi meno mediocri. Non potevamo aspettarci nulla da ciò che non avessimo noi stessi modificato. L'ambiente urbano annunciava gli ordini e i gusti della società dominante con una violenza pari a quella dei giornali. C'erano dappertutto degli ostacoli. C'era una coerenza in questi ostacoli di ogni genere. Essi mantenevano il regno coerente della miseria. E poiché tutto è legato bisognava cambiare tutto per mezzo di una lotta unitaria o niente»

Quanto riportato nelle prossime pagine è il "semplice" frutto di una ricerca in materia legislativa e giurisprudenziale, organizzata senza spiegazioni di lessico, interpretazione giuridica e ancor meno provando a collocarla nella dimensione di come poi lo Stato e le sue burocrazie la agiscono sui corpi, menti e relazioni che intende disciplinare. Troverai solo le parole dello Stato. Nessun consiglio, nessuna riflessione, nessuna contestualizzazione.

Potrebbe sembrare un'operazione inaccurata e poco pratica, sicuramente manchevole e non esaustiva, ma ci è sembrato rilevante provare ad aggiornare all'oggi l'elenco morto e mortificante delle prescrizioni e norme con cui dobbiamo confrontarci quando vogliamo sfidare la in/giustizia che ci circonda.

È stato faticoso anche solo provare a fare un elenco delle cose frequenti che coinvolgono chi si ribella. È difficile leggere e capire cosa lo Stato dice e intende quando parla la lingua della Legge. Ma la sua applicazione non ha bisogno di spiegazioni. Quella la conoscono i nostri corpi feriti, i nostri desideri repressi e le nostre esperienze costruite nella e tramite la conflittualità agita dalle nostre prime persone plurali.

Noi non vogliamo più diritti, sappiamo essere illusioni che tornano comode solo per chi già comanda e per privilegiati. Sappiamo che lo Stato non ha alcun interesse o propensione nel difendere altro dalla proprietà e chi la possiede: ogni regime democratico è per sua definizione liberale, questo è quello che vuol dire. E che se proprio proprio, ogni briciolo che possiamo definire "diritto" è stato ottenuto e mantenuto agendo forze (di vario carattere) che con il diritto e la legge hanno ben poco a che fare. Puntualmente, ogni qual volta quelle forze si distraggono o attenuano, più o meno silenziosamente lo Stato non si attarda a farli sparire.

Non sono i diritti a proteggerci, ma le nostre complicità. Noi non vogliamo diritti, ma mondi liberi.

Conoscere la lingua dello Stato, non vuol dire nascondersi dietro di essa, avvolgendoci di umiliazioni sotto i colpi inferti dalla polizia e dalla magistratura, ma usarla per quanto possibile integrandola agli altri saperi che la ribellione genera e può offrire. Conoscere la lingua dello Stato svela, ancor prima di ogni contatto diretto con le burocrazie dell'Ordine Costituito srl, il carattere arbitrario e altamente discrezionale con cui la Legge è anzitutto redatta, a giustificazione dell'impunibilità strutturale delle sue manifestazioni concrete.

A tal proposito, suggeriamo la lettura integrativa di (in ordine di pubblicazione):

- Piccolo manuale di autodifesa. Analisi dei reati che più comunemente vengono contestati a chi svolge attività politica. Di Osservatorio Repressione, 2008, 51 p. https://libridibordo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/manuale-di-autodifesa-parte-11.pdf
- Guida per chi ha la sventura di entrare in carcere. Di Rete Evasioni, 2012, 32 p. https://lemaquis.noblogs.org/post/2021/10/18/rete-evasioni-guida-per-chi-ha-la-sventura-di-entrare-in-carcere/
- ORDINE PUBBLICO. REGOLE PRIVATE: Rappresentazioni della folla e prescrizioni comportamentali nei manuali per i Reparti mobili. Di Enrico Gargiulo, 2015, 36 p. https://archive.org/details/ordine-pubblico-regole-private-rappresentazioni-della-folla-e-prescrizioni-compo
- Vademecum - Breve guida dei tuoi diritti davanti alle forze di Polizia, a cura di Antigone, 2017, 21 p. https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/IT_KYR_VademecumPolice.pdf
- VLAD - Vademecum Legale contro gli Abusi in Divisa, di ACAD – Associazione Contro gli Abusi in Divisa e Alterego – Fabbrica dei diritti, 2018, 292 p. https://www.acaditalia.it/wp-content/uploads/2020/05/vlad-integrale.pdf
- FUORILEGGE. Uscire dal recinto della repressione. Di Cassa di Solidarietà La Lima, 2021, 72 pagine. https://brughiere.noblogs.org/files/2023/04/Fuorilegge.pdf
- Cent'anni di tortura: dall'OVRA al 41BIS. Di Charlie Barnao, tratto da Morire di pena: per l'abolizione di ergastolo e 41bis , 2024, 20 p. https://archive.org/details/centanni-di-tortura
- Ruolo e strategie repressive della DNAA. La Direzione Nazionale Antimafia Antiterrorismo e la costruzione del nemico sociale interno ed esterno, di Cassa di Solidarietà La Lima, 2024, 48 p. https://distrovo.noblogs.org/post/2025/02/08/ruolo-e-strategie-repressive-della-dnaa/
- Safer in the street – pieghevole anonimo, 2025, 2 p. + Debriefing psicologico post manifestazione https://robinbook.substack.com/p/each-one-teach-one
- Occhi indiscreti: Relazione sulle modalità e gli strumenti di repressione digitale. Di Arachidi, 2025, 20 p. https://arachidi.noblogs.org/

Dispositivo dell'art. 13 Costituzione

La libertà personale è inviolabile [289 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 630 c.p.] (1). Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss. c.p.p.; 118, 260 c.p.c.].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 354, 356, 380, 381, 384 c.p.p.].

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [606, 607, 608, 609 c.p.].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [137 c.p.; 303 c.p.p.] (5).

(1) La libertà personale, così come ogni altro diritto di libertà, è un diritto naturale dell'uomo che l'ordinamento si limita a riconoscere, non essendo una sua concessione. Essa si sostanzia nel diritto a non subire imposizioni tanto da altri soggetti (vedi, ad esempio, art. 41 Cost.) che dalla pubblica autorità (si vedano i commi successivi ma anche l'art. 77 Cost.), sia in una dimensione fisica che morale. A livello comunitario la libertà personale è garantita dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo secondo il quale "ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza".

Dispositivo dell'art. 17 Costituzione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi [654, 655].

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

IN PIAZZA

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Dispositivo dell'art. 18 TULPS

(1)I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola(3).

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 (G.U. 12 aprile 1958, n. 89), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

(2) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) La Corte costituzionale, consentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Successivamente consentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 (G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzio-

nale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma

.

Dispositivo dell'art. 20 TULPS

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Radunata sediziosa [Dispositivo dell'art. 655 Codice Penale]

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione(1), con l'arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi(2).

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata(3)(4).

(1) Parte della dottrina ritiene che l'espressione "per il solo fatto della partecipazione" denoti la punibilità di qualunque soggetto che prenda parte alla radunata sediziosa, sia pure in forma passiva e per mera curiosità, tuttavia la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza propendono per considerare necessario un contributo attivo del partecipe.

(2) Tale aggravante richiede la disponibilità dell'arma, ma non che il soggetto effettivamente la utilizzi.

(3) Tale esimente ha carattere soggettivo, di conseguenza ex art. 119, comma 1, opera solo nei confronti del soggetto che tiene il comportamento indicato nella norma.

(4) La disposizione in esame rimane assorbita nella fattispecie ex art. 284, mentre concorre con il delitto di danneggiamento (635) e con quello di invasione di terreni (633).

Grida e manifestazioni sediziose [Dispositivo dell'art. 654 Codice Penale]

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose(1) è punito, se il

fatto non costituisce reato [266 2, 284, 303, 414, 415](2), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2400(3)(4).

(1) Si considera sediziosa manifestazione, ad esempio, l'esposizione di bandiere o emblemi che sono simboli di sovversione sociale o di vilipendio verso lo Stato, il Governo, e le autorità.

(2) La norma ha carattere sussidiario e viene assorbita dalle fattispecie ex artt. 284 (arruolamenti non autorizzati), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 414 (istigazione a delinquere) e 415 (istigazione a disobbedire alle leggi).

(3) Si tratta di un illecito depenalizzato ex art. 45, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23.

Dispositivo dell'art. 21 TULPS

È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Dispositivo dell'art. 22 TULPS

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Dispositivo dell'art. 23 TULPS

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Dispositivo dell'art. 24 TULPS

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 (lire 60.000)(1) a euro 413 (800.000)(1).

(1) Importo così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità [Dispositivo dell'art. 650 Codice Penale]

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità(1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene(2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509](3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206(4).

(1) Si intende per provvedimento legalmente dato dall'autorità qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo.

(2) Si tratta di un'elencazione tassativa, giustificata dalla particolare rilevanza di tali interessi. Nello specifico le ragioni di giustizia si riferiscono ai casi di applicazione del diritto da parte del p.m. o della polizia giudiziaria. Mentre, essendo le ragioni di sicurezza pubblica riferite ai casi in cui l'attività di polizia viene posta in essere in funzione repressiva o preventiva, ne è un esempio l'ordinanza del sindaco con la quale sia stato ingiunto al titolare di un impianto di distribuzione di carburante di disattivare gli apparecchi self-service, privi di apposita autorizzazione. Sono esempi, invece, di ragioni di ordine pubblico ad esempio l'ordinanza del sindaco che, sul territorio di loro competenza, stabilisce la circolazione dei veicoli a targhe alterne. Mentre le ragioni di igiene si ritrovano ad esempio a fondamento dell'ordinanza del sindaco di sgombero delle aree occupate da rifiuti tossici.

(3) La norma ha comunque carattere sussidiario, in quanto opera solo qualora l'ordine disatteso non trovi copertura legale, anche di natura non penale.

(4) Si tratta in ogni caso di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell'ordine espresso dal precetto.

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico." aggiornamenti del Decreto Sicurezza 24 febbraio 2026 tra le doppie parentesi

Art. 4

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della

polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso ((di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o)) di operazioni di polizia ((, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,)) possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e ((strumenti di effrazione o atti ad offendere)), di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo ((appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale)).

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Art. 5

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

((Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il)) contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

((Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.))

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

Art. 5-bis

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegitti-

mamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone ((...)), razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni)).

Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Dispositivo dell'art. 157 TULPS

(1)Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione(2).

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità(3).

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa(3).

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

(1) Vedi, anche, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2 (G.U. 23 giugno 1956, n. 155), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2 (G.U. 23 giugno 1956, n. 155), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nelle parti relative al rimpatrio per traduzione, salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.

Dispositivo dell'art. 158 TULPS

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è

punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 82 (lire 160.000)(1)(2).

In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(1) a euro 619 (1.200.000)(1).

E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

(1) Importo così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-18 marzo 1959, n. 19 (G.U. 21 marzo 1959, n. 70, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

ARTICOLI (“delitti” e “contravvenzioni”) DEL CODICE PENALE FREQUENTI

Disposizione dell’art. 39 del Codice Penale

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice(1).

(1) Il criterio distintivo delle due fattispecie è rinvenibile nella sanzione prevista. Per cui nel caso in cui il fatto presenti caratteri simili al reato contravvenzionale, ma è sanzionato con la pena della multa, si tratta di delitto e non di contravvenzione. La disciplina generale viene di conseguenza ad applicarsi con qualche differenza. Le variazioni riguardano: a) l'elemento psicologico in quanto le contravvenzioni sono punite sia a titolo di colpa che di dolo (v. 42 1),invece i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (v. 42 2), mentre la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice (ad es. nel nostro codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il danneggiamento colposo); b) il tentativo (art. 56) previsto solo per i delitti; c) alcune circostanze del reato le quali risultano applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d) i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7) sono per loro stessa natura delitti e mai contravvenzioni.

[delitti] LIBRO II del CP

Pena per coloro che concorrono nel reato [Dispositivo dell'art. 110 Codice Penale]

Quando più persone(1) concorrono nel medesimo reato(2)(3)(4), ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita(5), salve le disposizioni degli articoli seguenti.

(1) Affinché possa validamente costituirsi il concorso di persone nel reato è necessario il ricorrere di quattro requisiti: la pluralità di agenti, la realizzazione del fatto tipico, il contributo concorsuale e il requisito oggettivo. Per pluralità di agenti s'intende che il reato deve di fatto realizzarsi attraverso la collaborazione di almeno due persone (la legge non pone un limite massimo), anche se sono non punibili o non imputabili (come si desume dagli articoli 112, 111 e 119). Il carattere plurisoggettivo della fattispecie concorsuale prescinde quindi dalla concreta punibilità dei concorrenti, dal momento che non trova spazio nel nostro ordinamento la figura del c.d. autore mediato, ovvero la possibilità che risponda per il compimento di un reato solamente il soggetto che si avvale di un altro, non punibile o non imputabile, per porre in essere la propria condotta criminosa. Dunque rientrano nel concorso tutte

le forme di collaborazione tra soggetti, anche le ipotesi del costringimento fisico a commettere un reato (art. 46), del reato commesso per un errore determinato dall'altrui inganno (v. 48), della coazione morale (art. 54), della determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato (art. 86) e della determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 111).
(2) I soggetti devono poi commettere un reato o realizzare il fatto tipico. Per realizzazione del fatto tipico s'intende che tutti i partecipanti devo contribuire, anche in misura minima, alla realizzazione del reato. E' sufficiente che il fatto sia assistito dall'unicità, di conseguenza non importa se sia caratterizzato da un'esecuzione unica o frazionata, ciascun risponde interamente della violazione della norma penale realizzata, anche solo a livello di tentativo (art. 56), non essendo specificatamente richiesto che il reato sia consumato.
(3) Deve poi realizzarsi il contributo concorsuale per la comune realizzazione della fattispecie da parte di ciascun concorrente. Non rileva nè in quale fase viene questo prestato né il ruolo rivestito da ogni singolo concorrente, ma ciò che importa è che si tratti di un contributo diretto alla comune realizzazione del reato, sulla base di una valutazione ex ante, ed almeno in astratto causalmente rilevante. Può poi manifestarsi come un contributo materiale (partecipazione alla preparazione e all'esecuzione del reato) che morale (partecipazione alla fase ideativa del reato). In merito si deve specificare che, quanto al concorso materiale, la dottrina più recente ritiene punibili sia le condotte atipiche che siano condizioni necessarie per la verificazione dell'evento che quelle che lo abbiano semplicemente agevolato, pur non risultando indispensabili alla commissione del reato, quanto invece al concorso morale, si considerano punibili soltanto quelle condotte che abbiano esercitato un'effettiva influenza sulla volontà dell'agente, da valutarsi tenendo conto delle modalità di realizzazione del reato. Perché poi l'istigazione possa dirsi punibile è necessario che non sia generica, non si risolva in una mera connivenza o adesione al proposito criminoso altrui e non si rivolga ad una cerchia indeterminata di persone (ad esempio, agli spettatori di una trasmissione televisiva).
(4) Infine, deve essere presente il c.d. requisito soggettivo o volontà di cooperare nel reato. Ciò significa che una persona può essere ritenuta responsabile di concorso materiale o morale nel reato se ha la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla coscienza e volontà, nonché dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato. Quindi oltre al dolo del reato monosoggettivo, è richiesto anche il dolo della soggettività. Si ricordi poi che la dottrina più recente propende per ritenere sufficiente ad integrare tale presupposto anche solo il accordo improvviso che intervenga durante l'esecuzione del reato, non essendo

essenziale il previo concerto.

(5) La norma esplicita dunque il c.d. principio della pari responsabilità dei compartecipi, fatta salva la clausola di salvezza che prevede la possibilità per il giudice di diminuire la pena nel caso in cui il contributo risulti di minima importanza (art. 114).

Associazioni sovversive [Dispositivo dell'art. 270 Codice Penale]

(1)Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento(2).

(1) La norma ha assunto la configurazione attuale dopo l'intervento operato con legge 24 febbraio 2006 (art. 2), in quanto in precedenza era diretta a reprimere le sole associazioni comuniste, socialiste e anarchiche. Di conseguenza sono mutati anche gli scopi delle diverse condotte integranti il reato (promuovere, partecipare, organizzare, dirigere), eliminando così i riferimenti che connotavano ideologicamente la previsione. La riforma ha poi introdotto il requisito dell'idoneità dell'associazione al perseguimento delle finalità associative, eliminando così ogni dubbio di illegittimità costituzionale con riferimento al principio dell'offensività. Quindi sono rilevanti le sole associazioni concretamente in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato: si tratta di reato di pericolo concreto.

(2) La circostanza aggravante speciale è del tutto inutile ora, in quanto trovava giustificazione nella disposizione di cui all'art. 210 t.u.l.p.s., che prevedeva il potere di scioglimento delle associazioni da parte dell'autorità amministrativa e che però è stata dichiarata illegittima (sent. 12 luglio 1967, n. 114).

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico [210 bis]

(1)Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni(2).

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego(3).

(1) La norma è stata introdotta nel codice penale dall'art. 3, l. 6 febbraio 1980, n. 15 e poi modificata dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 poi convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) Al pari dell'art. 270, vengono qui considerate diverse condotte, suddivise in ruoli di cosiddetto rango superiore come quelle di costituzione, organizzazione, direzione, punite per questo più severamente, e il ruolo di semplice partecipe, che configura un'autonoma ipotesi di reato. Tra queste, dal 2001, rientra anche la condotta di finanziamento, che principalmente si rifà a fenomeni di terrorismo internazionale. Tutte queste devono essere poste in essere da un'associazione il cui scopo è quello di porre in essere un preciso programma di violenza con fini di versione dell'ordine democratico o di terrorismo.

(3) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Circostanze aggravanti e attenuanti [Dispositivo dell'art. 270 bis 1 Codice Penale]

(1)Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di

pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio(2).

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

(2) Comma aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.

Condotte con finalità di terrorismo [Dispositivo dell'art. 270 sexies Codice Penale]

(1)Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia(2).

(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifica-

zioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155.

(2) Si tratta di una clausola di chiusura cosiddetta in bianco, in quanto consente l'automatico adeguamento dell'ordinamento italiano alle possibili ulteriori definizioni che possono essere elaborate da norma internazionali vincolanti per l'Italia.

Resistenza a un pubblico ufficiale [Dispositivo dell'art. 337 Codice Penale]

Chiunque usa violenza o minaccia(1) per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339](2).

Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà(3).

(1) La locuzione violenza o minaccia costituisce un elemento essenziale della fattispecie in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa. A differenza però del delitto di violenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 336, nella figura in esame la violenza o minaccia accompagna il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, non quindi lo precede. Si deve poi trattare di violenza o minaccia idonea a impedire concretamente al funzionario il compimento dell'atto, di qui la impossibilità di configurare il reato in esame nei casi di resistenza passiva, così come nel caso di condotte di fuga, destrezza o raggiro, che non presentino tale requisito.

(2) L'art. 4 del d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 prevede una causa di giustificazione speciale secondo la quale la norma in esame risulta inapplicabile qualora il p.u. o l'i.p.s. abbia dato causa al fato preveduto, eccedendo con atti arbitrari i limi delle sue attribuzioni.

(3) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera b) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80.

Circostanze aggravanti [Dispositivo dell'art. 339 Codice Penale]

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate(1) [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata(2), o da più persone riunite(3) [112 n.1], o con scritto anonimo(4), o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associa-

zioni, esistenti o supposte(5).

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585 comma 2] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone(6).

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici(7).

(1) Si tratta di circostanze aggravanti speciali, tutte caratterizzate dalla natura oggettiva quindi si estendono a tutti i concorrenti del reato, anche qualora riguardino solo alcuni di essi.

(2) Per persona travisata deve intendersi colui che abbia alterato il proprio aspetto esteriore al punto da essere irriconoscibile o quantomeno difficile a riconoscersi.

(3) Affinché si integri il requisito delle più persone riunite, non è necessario che tra queste vi sia un previo accordo, ma è sufficiente la presenza fisica di almeno due persone, almeno secondo l'impostazione dottrinale maggioritaria.

(4) È anonimo lo scritto concernente le sole condotte di minaccia e di cui ovviamente non sia identificabile l'autore.

(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art . 7 comma 1 lett. a) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

(6) Tale ultimo comma è stato inserito successivamente con d.l. 8 febbraio 2007, n.8, poi convertito in l. 4 aprile 2007, n. 41.

(7) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D.L.. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità [Dispositivo dell'art. 340 Codice Penale]

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433](1), cagiona una interruzione o turba la regolarità(2) di

un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni(3).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) La clausola di riserva ne sottolinea il carattere sussidiario della norma che si applica solo ove la condotta non integri un'altra fattispecie criminosa, fatto che non esclude il concorso con altri reati.

(2) La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

(3) Tale secondo comma è stato inserito dall'art. 7 comma 1 lett. b) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

Istigazione a delinquere [Dispositivo dell'art. 414 Codice Penale]

Chiunque pubblicamente [266](1) istiga a commettere uno o più reati(2) è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1(3).

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266] fa l'apologia di uno o più delitti(4). La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la

pena è aumentata della metà(5). La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

(1) La pubblicità viene considerata diversamente considerata, secondo alcuni autori si tratterebbe di un elemento essenziale del reato, dal momento che nello stesso si situa la portata lesiva della fattispecie, mentre altri ritengono sia una condizione obiettiva di punibilità (v. 44).

(2) Per istigazione s'intende qualsiasi fatto diretto a suscitare o a rafforzare in altri il proposito criminoso di delinquere o di perpetrare i fatti illeciti indicati. Non appare necessario che tale istigazione sia accolta e che porti dunque alla commissione del fatto, diversamente infatti l'agente risponde del reato commesso.

(3) E' necessario che l'istigazione abbia per oggetto uno o più reati determinati, se infatti violasse genericamente la legge penale integrerebbe gli estremi del delitto di cui all'art. 415.

(4) Per aversi apologia non basta che venga espresso un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che si determini il rischio di consumazione di delitti lesivi di interessi analoghi a quelli offesi dal crimine esaltato.

(5) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1 bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella l. 31 luglio 2005, n. 155.

Associazione per delinquere [Dispositivo dell'art. 416 Codice Penale]

Quando tre o più persone(1) si associano(2) allo scopo di commettere più delitti [305, 306](3), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi(4) soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni(5).

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater](6).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo

comma(7).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma(8).

(1) Non è pacifico se, in relazione al numero minimo di concorrenti, debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere. La dottrina dominante risolve in senso positivo il quesito, dal momento che la stessa, in tema di concorso eventuale di persone ex art. 112, annovera tra i concorrenti nel reato anche i soggetti non imputabili.

(2) Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dovrebbe qui accertarsi l'esistenza di una struttura organizzativa in grado di realizzare gli scopi criminosi programmati. Altri autori invece ritengono sufficiente una struttura organizzativa minima.

(3) Lo scopo di commettere più delitti comporta l'indeterminatezza del programma criminoso, che, unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, permette di distinguere la fattispecie in esame dal concorso di persone (v. Libro I, Titolo IV, Capo III) nella commissione di uno o più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (v. 81), dove invece l'accordo criminoso non è permanente e stabile, ma piuttosto meramente occasionale ed accidentale.

(4) Per capi s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.

(5) Viene qui punito il brigantaggio o scorreria in armi attraverso un'aggravante speciale, che però non richiede l'abitualità dei fatti di scorreria, ma piuttosto una certa ripetizione nella commissione di tali fatti.

(6) Si tratta di un'ulteriore circostanza aggravante, che esclude la compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 112, numero 1.

(7) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 11 agosto 2003, n 228, estendendo così l'ambito di operatività della fattispecie in esame anche alle ipotesi di tratta di persone e immigrazione clandestina.

Comma da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236.

(8) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha

ratificato la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalla forme di sfruttamento e abuso sessuale. Si tratta di un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, che si distingue per il trattamento sanzionatorio più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati fine.

Devastazione e saccheggio [Dispositivo dell'art. 419 Codice Penale] da non confondere, anche se molto simile, con Devastazione, saccheggio e strage [art. 285 CP]

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione(1) o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni(2).

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi [585], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito(3).

(1) Per devastazione s'intende il danneggiamento o la distruzione tali da interessare la collettività, come ad esempio l'esplosione di un ordigno ad alto potenziale davanti ad un Commissariato di Polizia per l'indiscriminata potenza distruttiva del mezzo impiegato e per la specifica lesione dell'ordine pubblico.

(2) Le condotte sono alternative, tuttavia la loro presenza simultanea comporta un delitto unico, a patto che siano realizzate nel medesimo contesto.

(3) Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, che trova giustificazione nel maggior pericolo che deriva da fatti di devastazione o saccheggio che comportano una diminuzione dei mezzi di difesa pubblica e della sottrazione di risorse e sostentamento alle popolazioni.

Tale secondo comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lett. c) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica [Dispositivo dell'art. 434 bis Codice Penale] – DL "Antirave"

(1)[L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è

punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del Codice Penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.]

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 5, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, a decorrere dal 31 ottobre 2022; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 30 dicembre 2022, n. 199). [cosidetto Decreto Anti-rave]

Lesione personale [Dispositivo dell'art. 582 Codice Penale]

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale(1), dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151](3).

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità(4)(5)(6).

(1) Si tratta di un reato a forma libera, quindi che può essere commesso con qualsiasi tipo di condotta, anche omissiva se sussiste in capo all'agente un obbligo giuridico di impedire l'evento.

(2) La malattia rappresenta l'evento del reato, che permette di distinguere la fattispecie in esame dal reato di percosse previsto dall'art. 581.

(3) Comma modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.

(4) Tale ipotesi viene definita di lesione personale lievissima.

(5) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 10 (c.d. "Riforma Cartabia").

(6) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Circostanze aggravanti [Dispositivo dell'art. 583 Codice Penale]

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette

anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa(1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo(2);

[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.](3)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile(4);

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare(5), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella(6);

[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];](7)

[5) l'aborto della persona offesa.](8)

(1) Deve necessariamente esserci un pericolo effettivo per la vita del soggetto, non essendo sufficiente la probabilità di un esito fatale.

(2) Quando si tratta di organi a costituenti plurimi ovvero composti da più parti del corpo che assolvono ad una stessa funzione, la distruzione di una determina indebolimento e non perdita del senso o dell'organo.

(3) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.

(4) Una malattia si dice insanabile quando è un processo patologico destinato a durare tutta la vita, a differenza dunque dell'indebolimento permanente che invece è caratterizzato solo dai postumi della malattia.

(5) Non viene considerata solo l'impotentia generandi, ma anche quella coeundi, nonché per la donna l'incapacità di concepire e di portare a termine positivamente una gravidanza.

(6) Deve trattarsi di una difficoltà di espressione vocale, purché sia, oltre che permanente, anche grave.

(7) Tale numero è stato abrogato dall'art. 12 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(8) Tale numero è stato abrogato dall'art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194.

Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un

dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e [...] [Dispositivo dell'art. 583 quater Codice Penale]

(1)Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni(2)(5).

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo, secondo periodo(3)(4)(5)(7).

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma(7).

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse(6).

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con l. 4 aprile 2007, n. 41.

(2) Si tratta di aggravanti special i rispetto a q uelle previste ex art. 61, n. 10 e ex art. 583.

(3) Comma modificato, così come la rubrica del presente articolo, dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 mag gio 2023, n. 56.

(4) Il comma 2 è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 01 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.

(5) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 1; (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater rubrica.

(6) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica; (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 583-quater.

(7) Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 583-quater; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica. Si riporta il testo integrale della rubrica: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

Violenza privata [Dispositivo dell'art. 610 Codice Penale]

Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma(4).

(1) La violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minacci stessa.

(2) L'azione o omissione limitate dalla condotta violenta o minacciosa devono a loro volta essere determinate ovvero devono riguardare "qualche cosa", diversamente si applicano i reati di minaccia, percosse o lesioni.

(3) Alcuni autori riconoscono la necessità di ulteriore presupposto per la condotta di

coartazione ovvero che questa dovrebbe essere illegittima, quindi non giustificata da alcun diritto (si pensi alle scriminanti degli artt. 51-54). Un caso discusso è quello del diritto di sciopero, garantito se non lede le altrui libertà, come nel caso delle cosiddette azioni di picchettaggio che consistono in atti diretti a costringere altri lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, considerate penalmente rilevanti secondo la disposizione in esame.

(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Minaccia [Dispositivo dell'art. 612 Codice Penale]

Chiunque minaccia(1) ad altri un ingiusto danno(2) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia(3) è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno(4).

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339(5), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità(6).

(1) Non rilevano le modalità utilizzate per porre in essere la minaccia, che quindi rileva sia se esplicita sia se implicita, a patto che si tratti di un atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi.

(2) Un esempio di danno ingiusto è rappresentato dal datore di lavoro che prospetta ai propri dipendenti la minaccia del licenziamento.

(3) Affinché possa dirsi integrata tale aggravante, deve essere valutata la gravità della minaccia tenendo conto della lesione minacciata, nonché dell'insieme di circostanze che accompagnano la condotta, sia oggettive (come ad esempio il tempo, il luogo, il modo), sia soggettive (si pensi all'età, al sesso).

(4) Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

(6) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Danneggiamento [Dispositivo dell'art. 635 Codice Penale]

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui(1)(2)(3) con violenza alla persona o con minaccia(4) ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(5).

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pub blico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625[508](6)(7)(8);
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro(9)(14).

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583 quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata(13).

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna(10).

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo

625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità(11)(12).

(1) Le condotte descritte sono alternative, tuttavia la loro eventuale compresenza comporta comunque la persecuzione di un unico reato.

(2) Il reato richiede che si produca un danno ad un bene mobile o immobile altrui, anche parziale, tuttavia non irrilevante, dovendosi infatti escludere la consumazione del reato quando il danno è talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

(3) Articolo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

(4) La violenza o la minaccia possono presentarsi in qualsiasi fase dell'azione delittuosa, quindi non è necessario che siano usate come mezzo atto a commettere il delitto, ma è sufficiente che si affianchino ad esso.

(5) Tale primo comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

(6) Le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono state soppresse dall'art. 5, comma 1 della L. 9 marzo 2022, n. 22.

(7) Il presente numero è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a) della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(8) Comunemente si ritiene che il richiamo al n. 7 dell'art. 625 riguardi sia le cose mobili sia le cose immobili destinate a pubblica utilità e a pubblico servizio.

(9) Il terzo comma è stato inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53, ed è stato modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

(10) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

Tale quarto comma è stato inoltre modificato dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

(11) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(12) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Il D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come

modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

(13) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.

(14) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 12, comma 1 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui [Dispositivo dell'art. 639 Codice Penale]

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309(1)(2)(7).

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro(3)(4)(7)(9).

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro(5)(9).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate(8).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio(5).

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine

sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna(6).

(1) La norma in esame condivide con il reato di danneggiamento ex art. 635 l'oggettività giuridica, nonché la medesima menomazione della sfera patrimoniale dell'offeso, sebbene in termini molto più lievi. Infatti il reato ivi perseguito risulta integrato solo qualora si verifichi un danno estetico facilmente e radicalmente eliminabile, non quindi permanente, diversamente si avrebbe il delitto di danneggiamento.

(2) La clausola di esclusione comporta che non possa dunque aversi concorso con tutte i casi in cui la condotta di deturpamento o imbrattamento è elemento costitutivo di altre fattispecie, mentre è possibile che la norma in esame concorra con la contravvenzione ex art. 663.

(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

(4) L'art. 3, comma 3, lettera b), della l. 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato il comma in esame, che in precedenza prevedeva: "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio."

(5) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, lettera c) della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18 aprile 2017, n. 48.

(7) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

(8) Comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

(9) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 639, comma 2; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 639, comma 3.

[contravvenzioni] LIBRO III del CP

Invasione di terreni o edifici [Dispositivo dell'art. 703 Codice Penale]

Chiunque(1) invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati(2) , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la

multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata(3).

(1) Si tratta di un reato comune, che dunque può essere commesso anche dal proprietario nei confronti del conduttore o altro soggetto che abbia il possesso dell'immobile, in quanto tale fattispecie richiede che l'agente non abbia il possesso o la disponibilità del bene.

(2) L'invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo.

(3) Tale articolo è stato modificato dall'art. 30 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica [Dispositivo dell'art. 703 bis Codice Penale]

(1)Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto)

(1) Articolo inserito dal D. Lgs. 31 ottobre 2022 n. 162.

Accensioni ed esplosioni pericolose [Dispositivo dell'art. 703 Codice Penale]

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa(1) spara armi da

fuoco [704](2), accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese(3).

(1) Mentre per "pubblica via" si intendono i luoghi di transito come le piazze e gli slarghi, per luoghi "in direzione di essa" si indicano fatti che, seppur commessi nella propria abitazione, sono idonei a far giungere oggetti pericolosi sulla pubblica via.

(2) Vi rientrano anche le armi ad aria compressa e le pistole lanciarazzi, non invece le semplici armi giocattolo.

(3) L'aggravante si realizza solo se è presente un numero di persone superiore a quello di norma proprio di un centro abitato.

BLOCCO STRADALE (aggiornato al Decreto Sicurezza giugno 2025)

Art. 1 Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Art. 1-bis Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

Modifiche

1 Il reato di blocco stradale

1.1 Per effetto della nuova formulazione dell'art. 1 della citata norma, si prevedono due diverse tipologie di condotta illecita inquadrabile come blocco stradale:

1.1.1 deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in

una strada ordinaria o ferrata; 1.1.2 ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, intendendo che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale, ad esempio, lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.

1.2 Diversamente dalla precedente formulazione, in cui solo il blocco in ambito ferroviario era illecito penale, si è previsto che anche il blocco stradale costituisca reato.

1.3 Il delitto può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso le citate condotte. Perciò, la semplice sosta ovvero l'abbandono di un veicolo sulla strada non può configurare il reato di cui si parla se non è provato che la condotta sia alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall'esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito.

1.4 Il reato di blocco stradale è punito con la reclusione da uno a sei anni e le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

1.5 In tali ultimi casi, naturalmente, resta impregiudicata la possibilità di denunciare il responsabile del blocco stradale anche per altri reati configurabili, quali, a titolo esemplificativo, omicidio stradale, lesioni personali, violenza privata, ecc. Tali reati infatti, avendo diversa oggettività giuridica, concorrono con quello di blocco stradale anche in ragione del fatto che il legislatore non ha fatta salva l'applicazione della disposizione di cui si parla nei casi in cui ricorrano altri o più gravi reati.

2 Ambito di applicazione del reato di blocco stradale

2.1 Con il termine "strada ordinaria", la norma intende qualsiasi strada diversa da quella ferrata che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Sebbene non espressamente definito dal decreto legislativo n. 66 del 1948, perciò, il concetto di "strada ordinaria" deve essere interpretato sulla base delle norme che, nell'ordinamento, si interessano della materia e, in particolare, del Codice della Strada che definiscono la strada, quale "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2, comma 1, CdS).

2.2 Sulla base di tale definizione, perciò, il reato di cui si parla può essere

commesso solo se le condotte criminose da esso previste siano poste in essere su aree ad uso pubblico escludendo, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate, non sono considerate strade. Del resto, appare evidente che la finalità della norma non è quella di tutelare il diritto di fruizione di un fondo privato non aperto alla circolazione da parte del proprietario, ma quello di garantire la libera e sicura circolazione sulle strade.

3 Misure pre-cautelari in caso di flagranza

3.1 Trattandosi di reato non colposo i cui limiti edittali rientrano tra quelli previsti dall'art. 381 CPP, se ne ricorrono le condizioni, è sempre ammesso l'arresto in fragranza di reato. Naturalmente, questa misura pre-cautelare deve essere opportunamente valutata soprattutto in funzione della concreta compressione del diritto di libera circolazione che ha determinato la condotta del responsabile ed appare giustificata solo dalla particolare gravità della condotta posta in essere, anche in ragione dei luoghi e dei tempi in cui si sia consumata l'azione criminosa ovvero dall'impiego concomitante della violenza sulle persone o sulle cose.

4 Sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per commettere il reato

4.1 In virtù delle disposizioni di cui all'art. 213, comma 4, CdS come modificato dall'art. 23-bis del DL 113/2018, il veicolo con il quale è commesso il reato potrà essere oggetto di sequestro e confisca amministrativa, secondo la procedura dello stesso art. 213. In tali casi, perciò, il veicolo utilizzato per realizzare la condotta costituente il blocco stradale è immediatamente sottoposto a sequestro da chi ha accertato il reato e, salvo motivi ostativi soggettivi o oggettivi, è affidato in custodia alla persona che lo conduceva ovvero al proprietario o ad altro obbligato in solido prontamente reperibili che lo devono immediatamente spostare o trasportare nel luogo indicato di custodia.

4.2 Dal rapporto di strumentalità sopraindicato tra il veicolo e la condotta criminosa, ne consegue che, l'azione consapevole ed intenzionale di commettere quel reato attraverso l'uso del veicolo, debba essere provata.

4.3 Secondo la formulazione dell'art. 213, comma 5, CdS, conseguente alle modifiche introdotte dal DL 113 il trasgressore, ovvero altro obbligato in solido presente, non possono rifiutarsi di assumere la custodia del veicolo ne

possono omettere di spostarlo immediatamente o di trasportarlo in luogo di custodia idoneo. Se si rifiutano ovvero, dopo aver accettato la custodia non lo spostano, sono soggetti alle sanzioni amministrative dello stesso art. 213, comma 5, CdS.

5 Illecito amministrativo di blocco stradale attraverso il proprio corpo

5.1 Per effetto della modifica dell'art. 1 bis del DLG 22/01/1948 n. 66, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Si tratta di un comportamento punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche in una mera resistenza passiva della persona che, in piedi o seduta, si colloca sulla strada ed ostruisce la libera circolazione.

5.2 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per eventuali reati ipotizzabili quando, ad esempio, alla condotta passiva si associa la resistenza o la violenza contro chi tenta di far spostare la persona dalla strada (art. 336 e 337 CP), ovvero un'interruzione di pubblico servizio (art. 340 CP).

5.3 Anche tale illecito, come riferito per il reato di blocco stradale, può essere commesso unicamente sulla strada, come definita dall'art. 2 CdS.

5.4 La violazione va contestata alla persona che impedisce la libera circolazione, secondo le regole procedurali della L. 689/81.

5.5 Quando il comportamento illecito sopraindicato si inserisce all'interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la medesima sanzione prevista per l'autore materiale sopraindicato si applica anche ai promotori e agli organizzatori. Si tratta di un'autonoma responsabilità che, perciò, impone la redazione di autonomi e distinti verbali di contestazione per ciascuno dei richiamati soggetti secondo le richiamate regole della L.689/81. Se organizzatori o promotori sono presenti sul luogo al momento dell'accertamento dell'illecito, salvo quanto indicato al punto successivo, la violazione deve in ogni caso essere contestata loro immediatamente.

5.6 La contestazione immediata delle violazioni sopraindicate, che costituisce la regola generale degli organi di polizia procedenti, dovrà essere opportunamente adeguata ad eventuali, assorbenti, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, secondo le indicazioni dei responsabili del servizio di OP. In ogni caso, ove non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, i verbali di contestazione saranno inviati al domicilio del trasgressore

entro i termini indicati dalla L. 689/81.

5.7 La violazione non ammette il pagamento in misura ridotta. Infatti, l'art. 1-bis, ora modificato dalla legge appena citata, era stato introdotto dall'art. 17 DLG n. 507/1999 che aveva disposto per tale violazione anche il divieto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L n. 689/1981. Nonostante il diverso contenuto del precetto, quale risultante dalla modifica introdotta dalla norma che si commenta, non si ha ragione per escludere che tale divieto trovi ancora applicazione e che, perciò, si estenda anche al nuovo contenuto. Il verbale, pertanto, va inviato al prefetto del luogo della commessa violazione che emetterà l'ingiunzione di pagamento con le relative modalità.

PROCEDURE GIUDIZIARIE FREQUENTI

IDENTIFICAZIONE

Dispositivo dell'art. 4 TULPS

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 maggio 1962, n. 30 (G.U. 31 marzo 1962, n. 85, edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale [Dispositivo dell'art. 651 Codice Penale]

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni(1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali(2)(3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.

(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.

(3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

PERQUISIZIONE

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico [Dispositivo dell'art. 391 septies Codice di procedura penale]

(1)1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del

difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità(2).

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) Tale autorizzazione del giudice per le indagini preliminari è dovuta in quanto l'accesso in esame è destinato ad incidere sul diritto all'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost.

Casi e forme delle perquisizioni [Dispositivo dell'art. 247 Codice di procedura penale]

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253], è disposta perquisizione personale [249]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso [385c.p.], è disposta perquisizione locale [250](1).

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato [343 2, 365, 352].

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto(2).

(1) A differenza dell'ispezione, che è diretta ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle cose le tracce e gli altri effetti materiali del reato, la perquisizione, sia personale che locale, ha lo scopo di ricercare il corpo del reato o cose ad esso pertinenti sulle persone o in luoghi determinati.

(2) Tale comma inserito dall'art 8, comma 2, della l. 18 marzo 2008, n. 48.

Richiesta di consegna [Dispositivo dell'art. 248 Codice di procedura penale]

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,

l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini(1).

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [253] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati [370] possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici(2). In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione(3).

(1) Per le perquisizioni in via generale vale il principio della richiesta di consegna quale attività prodromica rispetto alla perquisizione in sé, qualora la ricerca si orienti verso una cosa determinata.

(2) Il riferimento a dati, informazioni e programmi informatici è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della l. 18 marzo 2008, n. 48.

(3) In caso di consenso può procedere a perquisizione solo l'autorità giudiziaria, e non anche l'ufficiale di polizia giudiziaria.

Perquisizione personale [Dispositivo dell'art. 249 Codice di procedura penale]

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto(1).

(1) Le perquisizioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e le ipotesi in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria ex art. 79 disp. att. del presente codice.

Perquisizione locale [Dispositivo dell'art. 250 Codice di procedura penale]

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci(1).

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253]. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto [103, 131, 378].

(1) Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3.

Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali [Dispositivo dell'art. 251 Codice di procedura penale]

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [352 3].

Assunzione della qualità di imputato [Dispositivo dell'art. 60 Codice di procedura penale]

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio(1) e nel giudizio direttissimo [449, 566 c.p.p.].

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463 , 650 c.p.p.].

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss. c.p.p.] del processo(2) oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628 bis(3).

(1) Comma modificato dall'art. 47, co. 3, L. 16-12-1999, n. 479.

(2) Circa le modalità di assunzione della qualità di imputato avanti al giudice penale, si veda l'art. 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(3) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il precedente testo in vigore era il seguente: "La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo".

FERMO E ARRESTO

Arresto obbligatorio in flagranza [Dispositivo dell'art. 380 Codice di procedura penale]

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale(1);

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583 quater, secondo comma, del codice penale(16);

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale(16);

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di

prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale(2);

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale(3);

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 octies del codice penale(4);

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale(5);

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale(6);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale(7);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale(17);

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale(8);

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo(9);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis comma 2 del codice penale,] delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale;

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del Codice Penale(10)(11);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale(11);

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni(11);

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria(12)(15);

m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione(13) .

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis(14).

(1) Lettera inserita dall'art. 2, L. 03/07/2017, n. 105 con decorrenza dal 22/07/2017.

(2) Il riferimento al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della l. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Lettera inserita dall'art. 4, L. 29/10/2016, n. 199 con decorrenza dal 04/11/2016.

(4) Tale lettera è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38.

(5) La lettera d-ter) è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1 lett. e), della L. 1 ottobre 2012 n.172.

(6) La presente lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 25, lett. a) della l. 15 luglio 2009, n. 94 e poi dall'art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 2, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

(8) Tale lettera è stata aggiunta dall'art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(9) Tale lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10.

(10) Il riferimento ai maltrattamenti è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 15, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(11) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 15, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(12) La lettera m-bis) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1-ter, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
La lettera m-ter) è stata aggiunta dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
La lettera m-quater) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.
(13) Tale lettera è stata inserita dall'art. 3 bis comma 1 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53.
(14) Comma modificato dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.
(15) La lettera m-quater del comma 2 è stata modificata dall'art. 2, comma 1 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(16) Le lettere a-ter) e a-quater) del comma 2 sono state introdotte dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.
(17) La lettera f.1) del comma 2 è stata introdotta dall'art. 11, comma 3 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Arresto facoltativo in flagranza [Dispositivo dell'art. 381 Codice di procedura penale]

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo [43 c.p.] per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
   a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
   b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
   c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
   d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
   e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
   f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma, del codice penale(1);

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice(2);

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

[m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale;](3)(4)

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale(5);

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 ter del codice penale(5);

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale(6)(8);

m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110(9).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà(7).

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità [133 c.p.] o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire

informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

(1) Il riferimento alla violazione di domicilio di cui all'art. 614 è stata inserita dall'art. 3, comma 25, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) L'art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38 ha inserito tale lettera al fine di considerare quale ipotesi di arresto facoltativo i delitti che concerno materiale pornografico.

(3) I delitti di cui all'art. 497 bis rilevano in tale sede per rinvio operato dall'art. 13,comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155.

(4) Lettera abrogata dal D.L. 18/02/2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17/04/2015 n. 43.

(5) Tale lettera è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(7) Comma modificato dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.

(8) La lettera m-quinquies del comma 2 è stata modificata dall'art. 2, comma 2 della L. 26 settembre 2023, n. 138.

(9) La lettera m-sexies) è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Stato di flagranza [Dispositivo dell'art. 382 Codice di procedura penale]

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima(1).

2. Nel reato permanente [158 c.p.] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

(1) In dottrina, riprendendo la vecchia classificazione del codice previgente, si è soliti distinguere tra flagranza di reato, in cui il reato è in atto al momento dell'esecuzione dell'arresto, e quasi flagranza, intesa come inseguimento in corso o immediata sorpresa con cose o tracce di reato

Arresto in flagranza differita [Dispositivo dell'art. 382 bis Codice di procedura penale]

1. (1)Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si

considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(3).

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio(2).

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.

(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.

(3) Il comma 1.1 è stato introdotto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

"Quasi reato" – dizionario giuridico

Con tale espressione si vuole intendere tutti quei comportamenti umani che, sebbene non integrino da sé alcuna fattispecie di reato, si contraddistinguono comunque da un certo grado di disvalore sociale. Pertanto, non determinano l'applicazione della pena, ma possono prevedere l'applicazione di una misura di sicurezza.

Si fanno comprendere nella categoria del quasi reato:

- l'istigazione non seguita dalla commissione del reato per il quale si tende

(ex art. 115 c.p.);

- l'accordo tra due o più soggetto per la commissione di un reato, che però non viene di fatto perpetrato (art. 115 c.p.);

- il reato impossibile per inesistenza di oggetto o inidoneità dell'azione (art. 49 c.p.).

La Corte di Cassazione ha affermato (sentenza 4 dicembre 2014, n. 50873) che si può riconoscere la "quasi flagranza" di reato se è passata un'ora tra il fatto e l'arresto.

Fermo di indiziato di delitto [Dispositivo dell'art. 384 Codice di procedura penale]

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato(1), fanno ritenere fondato il pericolo di fuga(2), il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico(3).

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa [352 2].

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero(4).

(1) La locuzione "anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato" è stata inserita dall'art. 11, della l. 26 marzo 2001, n.128.

(2) Il pericolo concreto di fuga deve essere valutato anche in considerazione dell'impossibilità di identificazione.

(3) L'elenco dei delitti indicati è stato modificato dall'art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155, che ha aggiunto il riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

(4) Il possesso di documenti falsi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga è un elemento rilevante in tale sede ed è stato introdotto dall'art.

13, comma 3, lett. b) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155.

Modifiche sul "fermo " del Decreto Legge "Sicurezza" 24 febbraio 2026 n. 23

" 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4[Porto di armi od oggetti atti ad offendere] e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 [Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio], e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.

3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto".

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo [Dispositivo dell'art. 386 Codice di procedura penale]

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in

una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia(7);

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(5).

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato(1).

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3(6).

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 [104].

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determi-

nato(2) nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558(3). Se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri(8).

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. Se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri(8).

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L 'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3(4).

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.

(2) Tale comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94.

(3) La clausola di salvezza è stata inserita dall'art. 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella l. 17 febbraio 2012, n. 9.

(4) A tali adempimenti possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.

(5) Lettera inserita dall'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Per la disciplina transitoria, la presente modifica trova applicazione nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dal 30

dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022: quindi, si applica a partire dal 30 giugno 2023.

(6) Comma inserito dall'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(7) La lettera f) del comma 1 è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

(8) Comma modificato dall'art. 15, comma 5 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80.

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari [Dispositivo dell'art. 387 Codice di procedura penale]

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata(1)(2).

(1) Per il minorenne si può prescindere da tale consenso.

(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato [Dispositivo dell'art. 388 Codice di procedura penale]

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio(1).

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti [375 3, 294 3].

(1) Prima di tale interrogatorio all'arrestato e al fermato non è dovuta l'informazione ex art. 369.

Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato [Dispositivo dell'art. 389 Codice di procedura penale]

1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona [67, 68] o fuori dei casi previsti dalla legge [13 Cost.] o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386

comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria [57], che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo [Dispositivo dell'art. 390 Codice di procedura penale]

1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [8](1) .

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

(1) Con la richiesta di convalida, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.

Udienza di convalida [Dispositivo dell'art. 391 Codice di procedura penale]

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza(2).

2. Se il difensore di fiducia [96] o di ufficio [97] non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate(1).

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato [64, 65, 294, 503 6], salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione [606].

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387 bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280(3).

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [716 3].

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.

(2) Comma modificato dall'art. 19, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(3) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis *Con la misura precautelare dell'arresto o del fermo, si priva il*

soggetto della libertà personale. Trattandosi di provvedimento che limita la libertà personale, il codice di procedura penale deve attuare il principio costituzionale ex art. 13 Cost.: l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge; tali provvedimenti provvisori ed urgenti devono essere poi convalidati dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti temporali (in mancanza di convalida, tali provvedimenti sono revocati e perdono ogni effetto).

In questo contesto, l'udienza di convalida ex art. 391 c.p.p. si pone come indispensabile garanzia di controllo giurisdizionale sull'atto privativo di libertà.

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore [Dispositivo dell'art. 391 bis Codice di procedura penale]

(1)1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o

sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile(2).

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le

disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) Il riferimento ai delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della l. 1 ottobre 2012, n. 172.

Regole generali per l'interrogatorio [Dispositivo dell'art. 64 Codice di procedura penale]

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio(1) [294, 375, 388, 391 c.p.p.], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [188, 474 c.p.p., 22 disp. att.].

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti(2).

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis(3)(4).

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri

non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone(3).

(1) Dell'interrogatorio deve esserne dato avviso al difensore e, ove l'imputato ne fosse sprovvisto, si dovrà provvedere a nominarne uno iscritto nelle apposite liste dei difensori d'ufficio. Essendo un atto richiesto dal pubblico ministero, entra a far parte del fascicolo delle indagini preliminari. In taluni casi però può esservene data lettura durante il giudizio ovvero in caso di imputato contumace, assente o che si sia rifiutato di sottoporsi all'esame delle parti di cui all'art. 208 c.p.p. A seguito della legge sul c.d. giusto processo n. 63/2001, le dichiarazioni lette possono essere utilizzate entro determinati limiti: possono essere utilizzate solo nei confronti l'imputato che le ha rese; non possono essere utilizzate contro altri senza il loro consenso; possono essere utilizzate contro altri, anche senza che questi vi acconsentano, se risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia od offerta di denaro, perché non deponga. Circa le dichiarazioni rese inerenti l'imputato in un procedimento connesso, si veda l'art. 513 c.p.p.

(2) Quanto previsto dal comma 2 esprime il principio della libertà morale e di autodeterminazione: non si può ricorrere all'ipnosi o alla narcoanalisi anche prescindendo dal consenso dell'imputato. Lo scopo è quello di evitare di ricorrere a modalità incompatibili con l'interrogatorio quale mezzo di difesa.

(3) L'originario comma 3, ex art. 2, l. 1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo è stato sostituito dal comma 3 e 3-bis. Il testo previgente recitava: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.». Si veda l'art. 26, l. 63/2001 cit.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale".

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (interrogatorio di garanzia) Dispositivo dell'art. 294 Codice di procedura penale

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure nel corso dell'udienza di

convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65, 141 bis] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita(1)(2)(12).

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate(3).

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare(4).

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari [274] previste [388] dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta(5).

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65(6). Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto(7). Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio(9).

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato(8)(12).

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del

luogo(10).

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio(11).

(1) Tale comma è stato così modificato dall'art. 13, del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e dall'art. 2 , del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito in l. 21 aprile 1999, n. 109. Precedenti pronunce della Corte Cost. ne avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale: la sent. 3 aprile 1997, n. 77, nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia e la sent. 17 febbraio 1999, n. 32, nella parte in cui non prevedeva che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia caut elare in carcere.

(2) Competenti sono il giudice per le indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare e, se la misura è stata disposta dalla corte d'assise o dal tribunale, il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 8 agosto 1995 n. 332, e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101. In precedenza prevedeva: "1 bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione."

(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 8 agosto 1995 n. 332.

(5) Sulla scorta di tale controllo, sui presupposti della misura adottata il giudice può decidere anche d 'ufficio per la revoca o la sostituzione della misura ex art. 299, comma terzo.

(6) Alle regole generali di cui agli artt. 64 e 65 deve aggiungersi anche l'art. [[n141bi-scp p]] che prevede l'obbligatorietà della documentazione integrale dell'interrogatorio stesso, a pena di inutilizzabilità probatoria.

(7) Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

(8) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito in l. 21 aprile 1999, n. 109.
(9) Comma modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(10) Comma modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 20 22 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(11) Comma introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. b) n. 3 de l D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(12) I commi 1 e 4-bis sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera g) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la modifica del comma 4-bis si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4-bis, come modificato dalla Legge Nordio e applicabile dal 25 agosto 2026, stabilisce che “Quando la misura cautelare è stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato”.

INDICE BREVISSIMO

INTRODUZIONE 3
ART 13 E 17 COSTUTZIONE 5

IN PIAZZA
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici 6
LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.”
aggiornamenti del Decreto Sicurezza 24 febbraio 2026 9
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società 11

ARTICOLI DEL CODICE PENALE FREQUENTI
“Delitti” 13
“Contravvenzioni” 31
focus BLOCCO STRADALE 33

PROCEDURE GIUDIZIARIE FREQUENTI
Identificazione 38
Perquisizione 38
Fermo e arresto 42
“quasi reato” 49

Per una maggiore comprensione di quanto riportato suggeriamo di appoggiarsi durante la lettura a portali come https://www.brocardi.it/ per avere anche spiegazioni in una lingua più comprensibile del legalese/burocratese.

Inoltre consigliamo vivamente di avviare o approfondire le relazioni di fiducia con legali e persone competenti in materia, oltre che sviluppare ragionamenti a partire dalle esperienze di repressione dirette e indirette di chi le ha vissute in prima persona.

Se hai la sfortuna di subire un procedimento giudiziario anche lieve, un buon modo per capire come funziona la "giustizia" è seguire da vicino i propri processi e quelli delle persone a te vicine. Non delegare alla responsabilità altrui la tua libertà.

Diffondere consapevolezza e conoscenze cementa la complicità e mette in difficoltà gli apparati repressivi che si basano su ignoranza e abbandono reciproco.

TUTTX LIBERX

FUOCO AD OGNI GALERA E TRIBUNALE

L'abolizionismo non è una metafora!

«In quel luogo, l'estremismo si era proclamato indipendente da ogni causa particolare e si era superbamente affrancato da ogni progetto. Una società già vacillante, ma che ancora lo ignorava, perché ovunque altrove le vecchie regole erano ancora rispettate, aveva lasciato per un istante campo libero a ciò che nella maggioranza dei casi viene rimosso e tuttavia è sempre esistito: l'intrattabile teppa, il sale della terra, tutta gente sinceramente pronta a dar fuoco al mondo per veder esso brillare di più»

- Guy Debord, *In Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni,* 1978